



3514/ 2599

*Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale*

DIREZIONE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE
Ufficio IV

**IL CAPO DELL'UFFICIO IV DELLA DIREZIONE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE**

- VISTO** il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante le “Nuove disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato” e successive modifiche;
- VISTI** il R.D. 23 maggio 1924, n. 827, recante il “Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato”;
- VISTO** il DPR 5 gennaio 1967, n. 18, recante l’“Ordinamento dell’Amministrazione degli Affari Esteri”;
- VISTO** il DPR 19 maggio 2010, n. 95, recante la “Riorganizzazione del Ministero degli Affari Esteri”;
- VISTO** il D.M. n. 2060 dell’11.10.2010, registrato alla Corte dei Conti il 10 novembre 2010 reg. 18, fg. 146, “Disciplina delle articolazioni interne degli uffici di livello dirigenziale istituiti presso l’Amministrazione centrale del Ministero degli Affari Esteri con D.P.R. n. 95 del 19-05-2010”, con cui è stata istituita la Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese;
- VISTA** la Legge dell’11 dicembre 2016, n. 232, relativa all’approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019;
- VISTO** il D.M. n. 102065 del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 27 dicembre 2016, pubblicato sul supplemento ordinario n. 62 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – serie generale n. 304 del 30-12-2016, con il quale è stata effettuata la ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e per il triennio 2017-2019;
- VISTO** il D.P.R. n. 8 dell’8 gennaio 2016, registrato alla Corte dei Conti il 28 gennaio 2016, reg. 245, di nomina del Min. Plen. Vincenzo De Luca a Direttore Generale per la Promozione del Sistema Paese;
- VISTO** il D.M. 5021/1/ bis del 9 gennaio 2017 con il quale è stata effettuata l’assegnazione delle risorse finanziarie, umane e materiali ai Dirigenti Generali titolari dei Centri di Responsabilità individuati dal D.P.R. 95/2010;
- VISTO** il D.M. n. 3510/2569 del 24 gennaio 2017 concernente la ripartizione delle risorse finanziarie tra i Capi delle Unità e degli Uffici della Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese;
- VISTO** D.M. n. 973 dell’11/05/2016, registrato alla Corte dei Conti il 24.5.2016, reg. 1317 con il quale il Cons. d’Amb. Gabriele Di Muzio è stato preposto a capo dell’Ufficio IV della Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese;

VISTO	l'art. 3 della L. 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
VISTO	il D.lgs. del 18/04/2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
VISTO	l'art. 32 del citato D. lgs. 50/2016 sulle fasi delle procedure di affidamento;
VISTO	l'art. 36 comma 2 lettera a) del citato D. lgs. 50/2016 sui contratti sotto soglia;
CONSIDERATO	in tema di qualificazione della stazione appaltante, quanto segue: a) non è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall'articolo 38 del d.lgs 50/2016; b) nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, trova applicazione quanto prevede l'articolo 37, comma 1, del d.lgs 50/2016, ai sensi del quale “ Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza ”;
VISTO	l'Accordo di cooperazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Panama, firmato a Roma il 2 maggio 2007 (L. 99 del 2011), la cui dotazione finanziaria a valere sul cap. 2471 p. g. 3 del bilancio di questo Ministero corrisponde a 19.345,00 euro per l'esercizio finanziario 2017;
CONSIDERATA	la richiesta dell'Ambasciata Italiana a Panama e che questo Ufficio, per soddisfare le proprie esigenze istituzionali di promozione del “Sistema Italia” dal punto di vista culturale (arte, design, moda, architettura, musica, spettacolo dal vivo, cooperazione scientifica e accademica, formazione), e sussistendo a questo riguardo ragioni di convenienza e di pubblico interesse, ritiene opportuno sostenere la partecipazione italiana al “Festival Música Antigua Panamá”, importante manifestazione panamense dedicata alla musica barocca e che si terrà dal 8 al 13 febbraio 2017 con la partecipazione di artisti provenienti da tutto il mondo;
CONSIDERATA	la natura specialistica del Festival, incentrato sulla musica da camera del '700 e dell' '800 con strumenti d'epoca e che questo ufficio ritiene prioritario promuovere un gruppo italiano specializzato in tale ambito e in grado di proporre un concerto sulle musiche di Vivaldi;
VISTO	il curriculum dell'ensemble Zefiro, di cui sono note la consolidata conoscenza del settore e l'esperienza necessaria a garantire l'efficace realizzazione dell'iniziativa di cui sopra e il conseguimento degli obiettivi perseguiti da questo Ministero;
CONSIDERATA	particolarmente la specializzazione del gruppo Zefiro nel repertorio del Settecento in cui i fiati hanno un ruolo di primo piano, con particolare riferimento alle musiche di Vivaldi, da detto ensemble riproposte in uno spettacolo originale con strumenti dell'epoca di cui detengono i diritti di ideazione;
VISTO	l'art. 63 comma b2 del d.lgs. 50/2016, secondo cui la “procedura negoziata senza previa pubblicazione può essere utilizzata quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico poiché lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica”;
CONSIDERATO	che tale tipologia di servizio non è rinvenibile sul MEPA né è stata oggetto di convenzioni Consip spa;
DATO ATTO	che al soggetto affidatario dell'esecuzione dei servizi in questione verrà verificata, a mezzo di autocertificazione, l'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016;

DETERMINA

Art. 1

Per i motivi di cui alle premesse si avvia la procedura di affidamento diretto per la realizzazione di un concerto a Panama, con strumenti dell'epoca e incentrato sul repertorio di Vivaldi, a favore dell'ensemble Zefiro secondo i parametri individuati nella presente delibera e per un importo non superiore a 5.000,00 euro IVA esclusa, destinato a trovare la copertura negli ordinari stanziamenti di bilancio e, in particolare, nel cap. 2471 p.g. 3 del bilancio di questo Ministero per l'esercizio finanziario 2017.

Art. 2

L'iniziativa è stata programmata nell'ambito del mandato istituzionale dell'Ufficio e rientra nei compiti di promozione e diffusione della cultura italiana all'estero, quale strumento di valorizzazione del Sistema Italia.

Art. 3

Il contratto verrà stipulato mediante scambio di corrispondenza, conformemente alle normative vigenti. In fase di stipula, ai sensi dell'art. 103 c. 11, verrà domandato al contraente di optare tra un miglioramento del prezzo riservato all'Amministrazione o la prestazione della garanzia di cui all'art. 103 c. 1.

Art. 4

Le prestazioni dovranno essere fornite inderogabilmente entro il 13 febbraio 2017. Ove la prestazione venisse realizzata in modo insoddisfacente o incompleto per cause attribuibili al contraente, non saranno ammessi a pagamento se non i servizi effettivamente e compiutamente forniti. Vengono altresì stabilite le penali come riportate all'art. 145 comma 3 del sia pur abrogato d.p.r. 207/2010: "Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dagli esecutori, le penali da applicare sono stabilite dal Responsabile del procedimento, in sede di elaborazione del progetto posto a base di gara ed inserite nel contratto, in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per cento dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo".

Art. 5

Il pagamento avverrà a conclusione delle attività previste dal contratto e in un'unica soluzione, previo accertamento da parte di questo Ufficio della regolare esecuzione di quanto richiesto.

Art. 6

Il responsabile unico del procedimento è il sottoscritto.

Roma, 30 GEN 2017

IL CAPO DELL'UFFICIO IV
(Cons. d'Amb. Gabriele DI MUZIO)

